


NEWSLETTER



Numero 11/2020

a cura di

IN QUESTO NUMERO



LEGISLAZIONE

I bonus alle imprese che aumentano il capitale

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni slitta al 30 settembre

Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 non sono dovuti

Contributi a fondo perduto a imprese e professionisti

Compensazioni fino a 1 milione nel 2020

Credito d'imposta per i canoni degli immobili a uso non abitativo

Ulteriore proroga per i versamenti

Nuovi termini per la notifica di atti impositivi e cartelle di pagamento



INTERPRETAZIONI

Le Entrate commentano il regolamento UE sulla prova della cessione intracomunitaria

Il conferimento è neutrale anche se la conferita detiene azioni proprie



GIURISPRUDENZA

L'intestazione fiduciaria di una partecipazione non richiede la forma scritta



DOTTRINA

Consiglio nazionale e fondazione dei commercialisti si esprimono sull'attività del sindaco-revisore durante l'emergenza Covid

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

L'intestazione fiduciaria di una partecipazione non richiede la forma scritta

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.5.2020 n. 9139, ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti (in tema di società a responsabilità limitata: Cassazione 11 marzo 2003, n. 3556; Cassazione 16 dicembre 2010, n. 25468; Cassazione 11 ottobre 2013, n. 23203; Cassazione 27 ottobre 2017, n. 25626; con riferimento alla società di persone: Cassazione 28 febbraio 1998, n. 2252; Cassazione 10 maggio 2010, n. 11314).

L'esigenza della forma scritta non riguarda quindi neanche l'ipotesi dell'intestazione fiduciaria della partecipazione; secondo la pronuncia, *“questa Corte ha ripetutamente affermato che il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, sia equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cassazione 11 aprile 2018, n. 9010; Cassazione 25 maggio 2017, n. 13216; Cassazione 7 aprile 2011, n. 8001). Tale prospettiva esclude, come è evidente, che il patto fiduciario sia soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali: se, infatti, il contratto di cessione di quote è a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, resta escluso che il negozio fiduciario che lo programmi debba risultare da un contesto documentale.”*

Cassazione, Sentenza 19.5.2020 n. 9139

DOTTRINA

Consiglio nazionale e fondazione dei commercialisti si esprimono sull'attività del sindaco-revisore durante l'emergenza Covid

Il documento sviluppato da Consiglio nazionale e Fondazione nazionale dei Commercialisti trae origine dall'esigenza di disporre di documenti tecnici, di rapida consultazione e costantemente aggiornati, in grado di fornire strumenti di lavoro utili per gestire l'emergenza sanitaria da COVID-19. La crisi impatta direttamente sulla generazione di valore delle aziende e sulla capacità delle stesse di continuare ad operare in condizioni di normale funzionamento; ciò si riflette, indirettamente, sull'attività di chi deve redigere il bilancio d'esercizio e su chi deve esprimere un giudizio professionale in merito al bilancio stesso, sulla base delle disposizioni contenute nella normativa, nei principi contabili e nei principi, internazionali e nazionali, di revisione di riferimento.

Il documento analizza gli effetti della crisi sui bilanci di esercizio, per individuare gli aspetti critici ai quali il sindaco-revisore deve prestare maggiormente attenzione nello svolgimento della sua attività di controllo; successivamente, il documento fornisce alcuni suggerimenti operativi che il sindaco-revisore potrebbe adottare alla luce delle mutate condizioni, non solo economiche, ma anche socio-sanitarie. Particolare attenzione è, infine, dedicata agli aspetti tecnologici, che possono rappresentare la chiave di volta per lo svolgimento delle attività del sindaco-revisore in tempi di distanziamento sociale,

evidenziando quali approcci e soluzioni operative possono garantire alle procedure implementate da remoto la maggiore efficacia, efficienza e sicurezza personale dei soggetti incaricati della revisione legale.

CNDCEC e FNC, Documento "Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore" del 12 maggio 2020

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

I bonus alle imprese che aumentano il capitale

Il decreto per il rilancio dell'economia prevede incentivi fiscali finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle società di capitali che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfano i seguenti requisiti:

- ammontare di ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) superiore a 5.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo);
- riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al medesimo periodo 2019 non inferiore al 33%;
- aumento di capitale a pagamento integralmente versato dopo l'entrata in vigore del Decreto rilancio ed entro il 31 dicembre 2020.

Ai soci che apportano capitali spetta un credito d'imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale (l'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito non può eccedere 2.000.000 di euro).

La distribuzione di riserve da parte della società oggetto del conferimento prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene effettuato l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;
- può essere portato in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs. 241/1997) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione senza l'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro), e dell'articolo 34, della Legge n. 388/2000 (1.000.000 di euro);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
- non assume rilevanza ai fini del calcolo del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano (direttamente o indirettamente) la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o che sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Inoltre, le società beneficiarie dell'aumento di capitale potranno trasformare una parte delle perdite (il 50% dell'eccedenza rispetto al 10% del patrimonio netto) in crediti di imposta.

Infine, per le imprese con ricavi superiori a 10 milioni, l'aumento di capitale dà diritto ad accedere a forme privilegiate di finanziamenti che saranno sottoscritti da un fondo dedicato alle piccole e medie imprese.

I criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta dovranno essere stabiliti da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Crescita.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 26

Al debutto i piani di risparmio (PIR) alternativi

La nuova disciplina dei c.d. "Pir alternativi" prevede che questi strumenti:

- consentono un aumento della soglia dell'investimento (150.000 euro annui per un massimo di 1.500.000 di euro, mentre per i Pir tradizionali gli importi sono, rispettivamente, 30.000 euro e 150.000 euro);
- potranno usufruire dei benefici fiscali (esenzione sui rendimenti finanziari a patto che il risparmiatore si impegni a mantenere gli investimenti per almeno cinque anni) a condizione che investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (percentuale che nei Pir ordinari ammonta attualmente al 3,5% del valore complessivo del piano);
- potranno investire in prestiti erogati alle predette imprese e nei crediti delle stesse (a differenza dei Pir ordinari).

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 136

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni slitta al 30 settembre

E' stata prorogata (anche con riferimento alla data del possesso) la possibilità di rivalutare il valore di acquisto di partecipazioni societarie e dei terreni posseduti da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

La nuova disposizione prevede che:

- i beni devono essere posseduti alla data del 1° luglio 2020;
- l'imposta sostitutiva dovuta sul valore rivalutato è pari all'11%;
- la perizia deve essere asseverata entro il 30 settembre 2020;
- l'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2020 (o al massimo in tre rate, con la maggiorazione del 3% annuo a titolo di interessi sulle rate successive).

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 137

IVA



LEGISLAZIONE

Abrogazione definitiva della possibilità di aumento delle aliquote

Sono state abrogate le norme (c.d. "clausole di salvaguardia") che dispongono l'aumento automatico dell'IVA e delle accise a partire dal 2021.

Pertanto, anche successivamente al 1° gennaio 2021, rimarranno inalterate le aliquote IVA del 10% e del 22%.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 123

INTERPRETAZIONI

Le Entrate commentano il regolamento UE sulla prova della cessione intracomunitaria

L'introduzione dell'articolo 45 bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (il "Regolamento IVA"), applicabile dal 1° gennaio 2020, ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla prassi vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, alla luce della nuova disposizione unionale.

L'Agenzia, inoltre, sottolinea che la presunzione contenuta nell'articolo 45 bis è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti; le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria.

Ciò si può verificare quando l'Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Si richiamano, a titolo semplificativo, il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore o il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni. In tali circostanze, sussistendo le prove che il trasporto comunitario non è avvenuto, la non imponibilità dell'operazione non può essere riconosciuta.

Agenzia delle Entrate, Circolare 12.5.2020 n. 12

DOTTRINA

Da Assonime una informativa su regole doganali post Covid

La circolare Assonime n. 7 del 17 maggio 2020 esamina l'impatto dell'emergenza da COVID-19 sulle regole doganali e sulle dinamiche del commercio internazionale, soffermandosi in particolare sulle misure volte ad agevolare l'importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia e a limitare l'esportazione di dispositivi di protezione individuale. Sono, inoltre, illustrate le indicazioni fornite dalla Commissione europea in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica su talune misure di politica commerciale dell'Unione (inchieste antidumping e anti sovvenzioni).

L'associazione, a partire da questa circolare, intende dare impulso ad un'azione di informazione e formazione delle imprese per aiutarle a superare le attuali criticità.

Assonime, Circolare n. 7 del 17 maggio 2020

Iva sul distacco di personale: i dubbi di Assonime

La circolare Assonime esamina le conseguenze, sul regime IVA nazionale in tema di prestiti di personale, derivanti dai principi affermati da una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (causa n. C-94/19 dell'11 marzo 2020), secondo la quale – disattendendo la disciplina interna - il distacco di personale con mero addebito del costo costituisce un'operazione rilevante IVA. Assonime richiama l'opportunità che vi sia un intervento legislativo in materia e che l'Amministrazione finanziaria faccia conoscere un proprio orientamento anche sulla valenza temporale dei principi espressi dalla Corte di Giustizia europea.

Assonime, Circolare 19.5.2020 n. 8

ALTRE IMPOSTE



LEGISLAZIONE

Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 non sono dovuti

Le **imprese** ed i **lavoratori autonomi** con ricavi (ex articolo 85, comma 1, lettera a e b, TUIR) o compensi (ex articolo 54, comma 1, TUIR) non superiori a **250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge 34/20 (ovvero il **periodo 2019** per i soggetti "solari") sono esclusi dal versamento del **saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019** (2019, per i "solari") e della prima rata dell'**acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo (**2020**, per i "solari") nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del DPR 435/2001 e dall'articolo 58 del DL 124/2019 (convertito nella Legge 157/2019), ovvero:

- per i soggetti ISA: 50% dell'acconto complessivamente dovuto;
- per i soggetti che non applicano gli ISA: 40% dell'acconto complessivamente dovuto.

Sono esclusi da questa previsione:

- a) lo Stato e gli enti pubblici, indipendentemente dall'esercizio di attività commerciali;
- b) gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali), così come definiti dall'articolo 162-*bis* del TUIR;
- c) le imprese di assicurazione (articolo 7 D.Lgs. 446/1997);
- d) le Amministrazioni pubbliche (articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997).

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 24

Le regole Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche

A decorrere dal 2020, sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di uniformare il trattamento previsto, ai fini IVAFE, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo è stabilito che:

- sui conti correnti e libretti di risparmio: l'IVAFE è applicabile nella stessa misura prevista per l'imposta di bollo (ovvero 100 euro su base annua);
- la misura massima dell'imposta è pari a 14.000 euro.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 134

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Contributi a fondo perduto a imprese e professionisti

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- 1) ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) o compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR) non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 2) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ai fini della determinazione di questi importi, rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni "zona rossa" prima della dichiarazione di stato di emergenza nazionale.

Dal contributo sono esclusi:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le holding;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del DL n. 18/2020, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
- 15%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.

Al verificarsi delle condizioni, è comunque garantito un contributo minimo non inferiore a:

- 1000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex articolo 61 del Tuir);
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (ex articolo 109, comma 5, del Tuir).

Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate in via telematica (anche tramite intermediari abilitati) con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (le modalità e il contenuto dell'istanza saranno determinati da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

L'erogazione del contributo verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 25

Compensazioni fino a 1 milione nel 2020

Per l'anno 2020, è aumentato da 700.000 euro a un milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 147

Credito d'imposta per i canoni degli immobili a uso non abitativo

È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo che sono destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Sono interessati dal credito d'imposta:

- i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- le strutture alberghiere (indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta è pari al 30% dei relativi canoni.

L'importo dei canoni su cui calcolare il credito d'imposta corrisponde al quantum versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

La spettanza dell'agevolazione ai soggetti locatari esercenti attività economica è subordinata ad un test sul fatturato: infatti, il credito d'imposta spetta a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex articolo 61 del Tuir);

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (ex articolo 109, comma 5, del Tuir);
- non è soggetto all'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro), e dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000 (1.000.000 di euro).

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 28

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

È previsto un credito d'imposta al fine di favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. I soggetti beneficiari del credito sono i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.

Sono agevolabili le spese relative:

- a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta:

- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non è soggetto all'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro), e dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000 (1.000.000 di euro).

I criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta dovranno essere stabiliti da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto rilancio.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 125

Credito d'imposta per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro

È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 60% (fino a un massimo di 80.000 euro) delle spese sostenute nel corso del 2020 per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza dell'ambiente del lavoro nell'ambito della c.d. "fase 2".

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che esercitano attività d'impresa o professionisti con attività aperte al pubblico (quali tipicamente quelle della ristorazione e alberghiere comprendendo i bar, ristoranti e alberghi o quelle dell'intrattenimento quali i teatri e i cinema). A titolo esemplificativo, il credito d'imposta è fruibile in relazione alle spese che sono sostenute per:

- gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento degli spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.
- l'acquisto degli arredi di sicurezza e quelle necessarie per gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa oltre alle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con le altre agevolazioni che sono previste per le medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;
- non è soggetto all'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro), e dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000 (1.000.000 di euro).

A differenza delle altre tipologie di crediti d'imposta, in questo caso non è stata prevista l'esclusione del credito dalla formazione del reddito ai fini dell'Irpef e dell'Ires e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 120

Ulteriore proroga per i versamenti

Gli articoli 61 e 62 del DL 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e l'articolo 18 del DL 23/2020 (Decreto "liquidità") avevano previsto, con effetti e requisiti diversi in merito all'individuazione dei soggetti beneficiari, lo slittamento dei versamenti di marzo (D.L. n. 18/2020) e di aprile e maggio (D.L. n. 23/2020) rispettivamente al 1° giugno ed al 30 giugno 2020.

Questi versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza maggiorazioni di sanzioni e interessi, ovvero in 4 rate mensili (versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articoli 126 e 127

Al 16 settembre il pagamento degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari:

- emessi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione;
- che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

potranno essere pagati, senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il **16 settembre 2020**, con possibilità di rateazione sino a un massimo di **4 rate mensili di pari importo**.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 144

Al 31 agosto il termine per le cartelle di pagamento

Il termine di sospensione delle cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito INPS e gli accertamenti esecutivi disposto dall'articolo 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 è differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020. Questi atti dovranno essere pagati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.

Inoltre, le dilazioni dei ruoli in essere dall'8 marzo 2020 e quelle richieste fino al 31 agosto 2020 decadono non con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (come previsto a regime) ma di dieci rate.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 154

Nuovi termini per la notifica di atti impositivi e cartelle di pagamento

La notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione) i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 potrà essere effettuata, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

Per effetto di quanto sopra, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d'imposta 2015), in scadenza al 31 dicembre 2020, è differito al 31 dicembre 2021.

In ogni caso, l'atto di accertamento dovrà essere emesso entro il 31 dicembre 2020.

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 157

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Patent box: il conferimento di azienda trascina il contributo negativo

Nella risposta ad Interpello n. 130 del 15 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate esamina un caso di complesse operazioni societarie straordinarie. La vicenda può essere sintetizzata nel seguente modo:

- nel corso del 2018 la società Alfa ha conferito alla società Beta una azienda beneficiaria dell'agevolazione Patent box;
- la società Alfa ha provveduto ad individuare e quantificare, ai fini dell'agevolazione, il contributo generato nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e nel periodo d'imposta 2018, considerando quest'ultimo soltanto fino alla data antecedente a quella di efficacia del conferimento;
- in tale periodo, Alfa ha generato un contributo negativo;
- la conferitaria Beta ha provveduto ad individuare e quantificare il contributo generato nel solo periodo d'imposta 2018, considerando quest'ultimo soltanto a partire dalla data di efficacia giuridica del conferimento;
- in tale periodo Beta ha generato un contributo positivo;
- la principale motivazione, sottostante a tali opposte risultanze per le due differenti parti del medesimo periodo d'imposta 2018, è sostanzialmente riconducibile alla dinamica dei ricavi da vendite, che si concentrano negli ultimi mesi dell'anno.

Nel calcolo finale dell'agevolazione per il periodo 2018, la società interpellante, nell'evidenziare l'assenza di un preciso chiarimento in argomento da parte dell'amministrazione finanziaria, ritiene che il contributo negativo generato da Alfa nel 2018 (ante conferimento) non debba essere computato a riduzione del contributo positivo generato da Beta sempre nel 2018 (post conferimento), con la conseguenza che l'effettivo contributo generato da Beta nel 2018 resti invariato.

L'Agenzia delle entrate si esprime in modo diverso, tenendo conto del subentro della conferitaria nelle posizioni soggettive della conferente e delle regole secondo le quali le perdite fiscali generate da un determinato IP devono essere mantenute all'interno del regime patent box del solo IP che le ha prodotte. Pertanto, l'Agenzia ritiene che la società istante (Beta) debba computare in riduzione del suo contributo positivo, generato nel 2018 post conferimento, il contributo negativo generato da Alfa nel 2018 ante conferimento, fino a relativo esaurimento.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 130 del 15 maggio 2020

Il conferimento è neutrale anche se la conferita detiene azioni proprie

La questione oggetto di interpello riguarda l'applicabilità del regime di realizzo controllato partecipazioni previsto dall'articolo 177, comma 2, del Tuir ad un caso in cui la società conferita detiene azioni proprie.

Più specificatamente, nella fattispecie concreta:

- la società conferita detiene azioni proprie per il 28% del capitale;
- la società conferitaria detiene il 47% del capitale.

I conferenti, ovvero le persone fisiche titolari del 25% di partecipazione residuo, chiedono la conferma che le azioni proprie detenute dalla società conferita non permettono alla conferitaria di detenere il controllo; in questo caso, infatti, solo con il conferimento si garantirebbe la situazione di controllo richiesta per l'applicazione della norma di favore.

L'Amministrazione finanziaria conferma questa ipotesi, alla luce del seguente elemento: *“considerato che il vincolo di controllo ex articolo 2359 comma 1, n. 1) del codice civile, deriva dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la società conferitaria nella situazione prospettata - ante conferimento - non detiene il controllo di diritto della società conferita. Tale controllo verrebbe invece acquisito per effetto del conferimento”*.

Nella risposta è da segnalare un altro passaggio incidentale, che riguarda il tema generale dei conferimenti minusvalenti: viene ribadito che eventuali minusvalenze non sono fiscalmente rilevanti in quanto non realizzate, ma determinate solo in base alle scelte contabili della conferitaria. Sul punto la risposta dell'Agenzia richiama le precedenti interpretazioni ufficiali: *“in assenza nella norma di un esplicito riferimento alla determinazione delle minusvalenze, occorre rifarsi al principio generale e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi del citato articolo 9 del TUIR (cfr. risoluzione n. 38/E del 2012)”*. Notiamo che non viene messa in dubbio l'applicazione dell'articolo 177, ma solo negata la deduzione della minusvalenza, esattamente come sostenuto nella risoluzione del 2012.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 20.5.2020 n. 135

#

#